

giosi, probi e saggi alla ricerca degli eretici (1) per quindi condannare al fuoco quelli che per tali fossero chiariti dal patriarca di Grado, dal vescovo di Castello o da altri vescovi dello Stato, quando per altro in ciò fosse concorso l'avviso del doge e del suo consiglio (2).

Per tale disposizione il governo serbava a' suoi incaricati il diritto di far ricerca degli eretici, ai vescovi l'esame della cosa in rispetto religioso, a sè stesso di dare esecuzione alla sentenza (3). Il papa non se ne teneva molto soddisfatto e rinnovava sempre le esortazioni per l'ammissione del vero tribunale del santo Ufficio. Così andarono le cose fino al 1289, quando, dopo matura considerazione e fermo sempre il principio che lo Stato avesse a continuare a tenere sotto la propria vigilanza e dipendenza quel tribunale, statuivasi il 4 agosto di quell'anno, che l'Inquisizione accetterebbesi, ma che solo il doge avrebbe facoltà di dar ajuto all'Inquisitore (4) nell'esercizio del suo incarico, e che depositata certa somma presso un deputato del Comune, questi avesse a fare le spese per quell'ufficio necessarie e riceverne parimenti tutti i benefizii e tutti gli emolumenti (5); continuerebbe in-

(1) *Ad honorem autem Dei et sacrosante matris ecclesie et robur et defensionem fidei catholicae studiosi erimus cum consilio nostrorum consiliatorum vel majoris partis quod probi et discreti et catholici viri eligantur et constituantur super inquirendi hereticis in Veneciis.*

(2) *Et omnes illos qui dati erunt pro hereticis per dominum patriarcham Gradensem, episcopum Castellanum vel per alios episcopos provincie ducatus Veneciarum a Grado videlicet usque Caputaggeris, comburi faciemus de consilio nostrorum consiliatorum vel majoris partis ipsorum.*

(3) Sandi *Storia civile*, L. X e Tentori *Saggio sulla storia civile, politica ed ecclesiastica* ecc. t. IV.

(4) Il quale inquisitore, sebbene dovess'essere nominato dal papa, non poteva per altro esercitare il suo ufficio senz'esserne autorizzato dal doge, sicchè se non fosse stato di gradimento del Governo, non ne riceveva la patente, ed il papa quindi ne doveva scegliere un altro. Cappelletti, *Storia della Chiesa di Venezia*, t. I, 649.

(5) 1289 dic. 7. *Quod debeat deponi pecuniam pene officiales frumenti*
VOL. II. 33